



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE ED ONERE DI ALLEGAZIONE DEL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4,
Sentenza del 23/10/2025, n. 3183

Composizione

Pres. Maisano Giulio – Rel. Dammacco Chiara

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE

- Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” - Obbligatorietà
- Inosservanza - Conseguenze – Oneri del contribuente - - Fattispecie.

Massima

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta, pertanto, l'invalidità dell'atto, sempre che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. (Nel caso di specie, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di una asserita frode in materia IVA e conseguenti II.DD., la Corte di giustizia ha rilevato che il contribuente aveva dispiegato con chiarezza le impedito ragioni che avrebbe potuto far valere in relazione ad atti investigativi meramente citati ma mai allegati, come intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisizione dei movimenti bancari, dichiarazioni di terzi, ecc.).

Rif. normativi

Art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000

Rif.

Cass. Sez. 6-5, 27/7/2018, n. 20036, Rv. 650362 – 01 (CONF)

Giurisprudenziali

Cass. Sez. U., 9/12/2015, n. 24823, Rv. 637604 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025